

R.G. 2014

Il G.I. dott.ssa Ivana Antonica, sciogliendo la riserva, letti gli atti ed esaminate le istanze.

Rilevato che:

- il contratto di leasing in atti non riporta la data di sottoscrizione e che pur tuttavia la data iniziale può farsi risalire al 7 giugno 2007, data di consegna del bene;
- la durata prevista era di 60 mesi con scadenza quindi al 7.6.2012;
- in data 19.4.12 con lettera raccomandata a.r. ricevuta il 24.4.2012 l'opponente ha esercitato il diritto di opzione contrattualmente previsto dall'art. 8;
- nel procedimento monitorio l'opposta ha dedotto "reiterati e macroscopici inadempimenti" agli obblighi di pagamento dei quali non ha però fornito alcuna prova;
- pertanto, si deduce il regolare pagamento dei canoni di locazione atteso che alcuna prova è fornita circa tale inadempimento;
- la riconsegna del bene oggetto di leasing determinerebbe un grave ed ingiusto pregiudizio nei confronti di parte opponente

P.Q.M.

A) Visto l'art. 649 c.p.c.

SOSPENDE la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2014- R.G. 25452/2014 emesso dal Tribunale di Roma il 6 maggio 2014;

B) Assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 c.VI n. 1,2 3 c.p.c. con decorrenza dal 1 aprile 2015;

C) Rinvia la causa all'udienza del 7 luglio 2015 ore 11.30 per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova.

Si comunichi.

Roma, li 17 marzo 2015

Il Giudice

Dott.ssa Ivana Antonica

DEPOSITO IN CANCELLERIA  
Roma, 23 MAR 2015  
IL CANCELLIERE B3  
Michele TIANO

